

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II

D.M. n. 36 del 6 aprile 2006

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2005 n. 53, registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2005 (Reg. 4 - fgl. 305) con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2005/2006, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

PRESO ATTO che, successivamente all'emanazione del citato decreto, la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate dagli organi competenti a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

CONSTATATO, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, secondo i contingenti indicati nella tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado, alla scuola secondaria di II grado, alle istituzioni educative.

Art. 2

Ai medesimi fini, nell'unita tabella "B", costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro: L. Moratti